



On. Maurizio Turco  
*Membro della Commissione Affari Costituzionali  
e della Giunta per le Autorizzazioni a procedere*

Alla Procura Generale presso la Corte dei Conti  
Via A. Baimonti, 25 - 00195 ROMA

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio  
Via A. Baimonti, 25 - 00195 ROMA

Alla Corte dei Conti per il Lazio  
Sezione Giurisdizionale  
Via A. Baimonti, 25 - 00195 ROMA

Roma, 5 giugno 2012

Oggetto: Esposto su conferimento incarichi dirigenziali Agenzie fiscali.

L'Agenzia delle Entrate sin dalla sua costituzione (2001) ha sempre assegnato posizioni dirigenziali ignorando leggi e regolamenti e per di più violando i noti principi costituzionali e normativi di uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché le disposizioni che - nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione - prevedono l'accesso nella pubblica amministrazione mediante procedure concorsuali.

E' doveroso evidenziare che le nomine vengono fatte da sempre con il criterio "intuitu personae", in assenza cioè di una preventiva verifica riguardante la professionalità non avendo in nessuna considerazione dirigenti in servizio idonei alla dirigenza e funzionari con qualifica superiore in possesso di laurea e con provata esperienza professionale.

Prive di pregio sono le dichiarazioni reiteratamente rese dai vertici dell'Agenzia delle entrate relative alla mancata autorizzazione per la indizione delle procedure concorsuali tenuto conto che governo e parlamento hanno prorogate le graduatorie di tutti i concorsi per circa un

decennio con norma imperativa confermata da una copiosa giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.

In presenza di tale intransigente posizione assunta dalla Agenzia delle Entrate nonostante atti di diffida e comunicati stampa tesi al rispetto della legalità ma con esito negativo per il perdurante silenzio dell'Agenzia delle Entrate. Aliunde proposto, è sorto apposito contenzioso dinanzi al competente Giudice Amministrativo.

L'esito vittorioso dei giudizi non è valso a far recedere l'Agenzia delle Entrate dalla propria fragile posizione anzi le sentenze del TAR-LAZIO sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato che con ordinanza del 29 /11/2011 ne ha sospeso la eseguibilità in attesa che la controversia sia decisa nel merito.

La Giustizia Amministrativa vede il conferimento dell'incarico dirigenziale sine die come una vistosa anomalia anzi un escamotage addirittura elusivo delle norme che regolano l'accesso alla dirigenza.

**TAR LAZIO - N. 6884 del 1/8/2011** – E' illegittima la modifica dell'art. 24 c. 2 del Regolamento di Amministrazione posta in essere dal Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate in quanto tale modifica consente di coprire le vacanze nel ruolo dei dirigenti mediante il conferimento di incarichi a funzionari privi della qualifica dirigenziali. Il TAR censura cotale operato dichiarandolo in aperto contrasto con i principi fissati dagli art. 19 e 52 del dlgs 165/2001.

Rileva altresì il Tar che proprio grazie alla contestata modifica è stato possibile coprire 1143 posti, dei quali però soltanto 376 con dirigenti vincitori di concorso, mentre i restanti 767 posti sono stati coperti mediante conferimento di incarichi dirigenziali sine die.

**TAR LAZIO - N. 7636 del 30/9/2011** - Nel confermare il proprio orientamento il Giudice Amministrativo denuncia l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate che non provvede a bandire i concorsi per coprire le vacanze nel ruolo dei dirigenti e vuole invece insistere con il ricorso al conferimento di incarichi senza limiti di tempo e prorogabili di anno in anno. Il TAR nega che ciò possa ancora avvenire ed annulla la selezione concorso a 175 posti dirigenziali di cui al bando del Direttore dell'Agenzia delle Entrate promosso ai sensi del D. M. 10/9/2010 in applicazione dell'art. 1 c. 530 della legge 27/12/2006 N. 196.

Giova qui ricordare che il contenzioso promosso dinanzi al TAR consta di ben 8 motivi di gravame, tutti sostanzialmente accolti dal Giudice Amministrativo.

Ad avviso del TAR la modifica apportata all'art. 24 del Regolamento dell'Agenzia delle Entrate è in dispregio con le norme di cui al dlgs 165/2001 tenuto conto che nel conferimento delle

posizioni dirigenziali giammai è stata effettuata la verifica dei requisiti di professionalità dei nominandi.

Ciò posto – incautamente - per venire incontro alle esigenze dell' Agenzia delle Entrate il governo prima ed parlamento poi vengono nella determinazione di inserire nel **d. l. 16/2012 convertito con legge 44/2012** una disposizione riguardante il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle Agenzie fiscali (**art. 8 comma 24**) con la quale vengono dichiarati “ Salvi gli incarichi già affidati “ e nelle more della indizione delle procedure concorsuali sarà ancora possibile conferire incarichi dirigenziali. La norma si pone in aperto contrasto con tutta la normativa che regola l'accesso alla dirigenza affermando il principio secondo cui le Agenzie Fiscali, quando vogliono, sono libere di prescindere dalla legge. Una norma fortemente voluta di copertura è la tacita ammissione della giustezza delle determinazioni cui è pervenuto il Giudice Amministrativo e delle quali ci si vuole sbarazzare.

Ma vi è un altro punto, essenziale, che non può essere trascurato vale a dire l'applicazione del d. p. r. 266/1987 art. 20 confermato da autorevole giurisprudenza che consente la reggenza- nelle more delle procedure concorsuali- al funzionario più elevato in grado senza la retribuzione dirigenziale. Diversamente operando è facile prevedere che i criteri di scelta nel conferimento degli incarichi delle funzioni dirigenziali saranno sostanzialmente quelli fin qui adottati.

Vorranno Codesti Spett. li Uffici titolari del controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie Fiscali a mente della Legge 21/3/1958 n. 259 valutare se il protrarsi di tale contenzioso non comporti danno erariale.

Distinti Saluti

On. Maurizio Turco